

DISCIPLINARE DI GARA

**Gara europea a procedura aperta per
l'affidamento dei servizi di
sviluppo e realizzazione, manutenzione evolutiva
(MEV), manutenzione adeguativa-correttiva
(MAC), *help-desk* e *hosting* delle Piattaforme
Informatiche di FONDIR**

CIG: BCE9B301F5



INDICE

PREMESSA	3
1 – PIATTAFORMA	3
1.1 LA PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE (PAD).....	3
1.2 DOTAZIONI TECNICHE	4
1.3 IDENTIFICAZIONE.....	5
2 – DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	5
2.1 DOCUMENTI DI GARA.....	5
2.2 CHIARIMENTI	6
2.3 COMUNICAZIONI.....	6
3 – OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI	7
3.1 DURATA.....	8
3.2 REVISIONE DEI PREZZI.....	8
3.3 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE.....	8
4 – SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	8
5 – REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE	10
6 – REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA	11
6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE	11
6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA	11
6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE.....	12
6.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE	12
6.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI	13
7 – AVVALIMENTO.....	13
8 – SUBAPPALTO	14
9 – GARANZIA PROVVISORIA.....	14
10 – PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	16
11 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.....	17
11.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA.....	17
12 – SOCCORSO ISTRUTTORIO	18
13 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	19
13.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA.....	20
13.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, N. 14.....	21
13.3 DICHIARAZIONI DA RENDERE NEL DGUE.....	21
13.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO	22
13.5 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI	22
14 – OFFERTA TECNICA	25
15 – OFFERTA ECONOMICA	25
16 – SOPRALLUOGO	26
17 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	27
17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA.....	28
17.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA.....	31
17.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA	32
17.4 METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI COMPLESSIVI.....	32
18 – COMMISSIONE GIUDICATRICE	33
19 – SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA	33
20 – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	33
21 – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE.....	33
22 – VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....	35
23 – AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.....	35
24 – OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	37
25 – CODICE DI COMPORTAMENTO.....	37
26 – ACCESSO AGLI ATTI.....	37
27 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	38
28 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	38

PREMESSA

Con delibera a contrarre del 21 luglio 2026, FONDIR, Fondo Paritetico Interprofessionale per la Formazione continua dei Dirigenti (di seguito “FONDIR” o il “Fondo” o “Stazione Appaltante”) ha deliberato di affidare i servizi di sviluppo e realizzazione, manutenzione evolutiva (MEV), manutenzione adeguativa-correttiva (MAC), *help-desk* e *hosting* delle proprie Piattaforme Informatiche.

La presente procedura è interamente svolta tramite la PAD accessibile all’indirizzo <https://fondir.acquistitelematici.it/>.

L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 71 e 108 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 – Codice dei contratti pubblici (di seguito, "Codice").

La durata del procedimento prevista è pari a 7 mesi dalla pubblicazione del bando salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste all’articolo 1, commi 4 e 5, dell’allegato I.3 del Codice.

Il luogo di svolgimento del servizio è Roma - codice NUTS ITI43.

Il Codice Identificativo di Gara (CIG) attribuito al presente appalto è (da acquisire).

Il CUI attribuito al presente appalto è FS972874905812026002.

Il Responsabile Unico del Progetto (RUP) è il Direttore di FONDIR, Valter Lindo, e-mail direzione@fondir.it.

Nel testo della documentazione di gara i termini: “impresa” – “concorrente” – “operatore economico” – “affidatario” – “aggiudicatario” vengono utilizzati indifferentemente con riferimento al soggetto interessato a partecipare alla gara e all’aggiudicatario; FONDIR può essere altresì definito “Fondo”, “stazione appaltante”.

Ai fini del presente appalto, i dati identificativi e i recapiti della stazione appaltante sono i seguenti: Denominazione: FONDIR Codice Fiscale: 97287490581 Sede Legale: Piazza Adriana 15, 00193 – Roma. Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): fondir@pec.it Sito web: <https://www.fondir.it>.

1 – PIATTAFORMA

1.1 LA PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE (PAD)

L'utilizzo della PAD comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS – *electronic IDentification Authentication and Signature*), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell’amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell’AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla PAD.

L'utilizzo della PAD avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall’articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell’inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all’operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla PAD;

- utilizzo della PAD da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato "Termini e condizioni di utilizzo della piattaforma di *e-procurement*".

In caso di mancato funzionamento della PAD o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, FONDIR valuta la necessità di disporre la sospensione del termine per la presentazione delle offerte per il periodo di tempo strettamente necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso e del momento in cui si verifica.

La proroga o la riapertura del termine di scadenza di presentazione delle offerte limitata ad un periodo massimo di 48 ore dalla data di scadenza indicata nel bando è resa nota sulla PAD e sul sito internet della stazione appaltante www.fondir.it unitamente all'indicazione della durata e dei motivi del malfunzionamento. In tali casi, non è richiesta la pubblicazione di una rettifica al bando di gara ai sensi dell'articolo 27 del codice, né la riedizione della procedura.

Nel caso in cui la proroga dei termini per la presentazione delle offerte abbia una durata superiore, la stazione appaltante rettifica il bando di gara con indicazione della nuova scadenza. Nei soli casi in cui la sospensione o la proroga dei termini non siano considerati idonei a garantire la par condicio dei partecipanti e/o la segretezza delle offerte, FONDIR procede alla riedizione della procedura.

FONDIR si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della PAD sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della PAD è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della PAD avvengono in conformità a quanto riportato nel documento "Termini e condizioni di utilizzo della piattaforma di *e-procurement*", che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La PAD è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte previsto il giorno **14.10.2026 alle ore 12:00**.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento "Termini e condizioni di utilizzo della piattaforma di *e-procurement*", che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della PAD.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla PAD;

- b) disporre di una identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o di altri mezzi di identificazione elettronica (CIE e CNS) di cui all'articolo 64 del Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), nonché di mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS; in caso di operatore economico extra-UE, disporre di un'identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni);
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla PAD.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante identità digitale SPID, o mediante carta d'identità elettronica (CIE) oppure carta nazionale dei servizi (CNS), secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. In caso di operatore economico extra-UE, l'identificazione avviene attraverso una identità digitale compatibile con il *framework* di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

2 – DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

1. Bando di gara;
2. Disciplinare di gara (il presente documento) e relativi allegati, ossia:
 - Modello 1: Domanda di partecipazione
 - Modello 2: Offerta Tecnica (in relazione agli elementi e sub-elementi di valutazione tabellare)
 - Modello 3: Offerta Economica
 - Modello 4: Dichiarazioni integrative
3. Capitolato tecnico;
4. Documento di Gara Unico Europeo (DGUE);
5. Schema di contratto;
6. Patto di integrità;
7. Termini e condizioni di utilizzo della piattaforma di *e-procurement*.

La documentazione è accessibile gratuitamente sul sito istituzionale FONDIR al seguente link: www.fondir.it/fondo-trasparente/bandi e sulla PAD <https://fondir.acquistitelematici.it>. In caso di discordanza prevale la versione firmata digitalmente pubblicata sulla Piattaforma.

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti mediante proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno **15 (quindici) giorni** prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, esclusivamente via telematica attraverso la sezione della PAD riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione alla PAD stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno **6 (sei) giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla PAD all'indirizzo: <https://fondir.acquistitelematici.it/> accedendo alla scheda di dettaglio della procedura e sul sito istituzionale del Fondo nella sezione "Fondo trasparente" www.fondir.it/fondo-trasparente/bandi. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della PAD o il sito istituzionale.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite la PAD e, per quanto non previsto dalla stessa piattaforma, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della PAD, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3 – OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

La gara ha ad oggetto i servizi di sviluppo e realizzazione, manutenzione adeguativa-correttiva (MAC), manutenzione evolutiva (MEV), *help-desk* e *Hosting* delle Piattaforme Informatiche di FONDIR.

L'appalto è costituito da un unico lotto, in ragione della necessità di una gestione integrata e unitaria di tutte le prestazioni richieste, determinata dalla stretta interdipendenza funzionale e tecnologica tra le diverse componenti applicative.

L'Importo massimo stimato dell'appalto è al netto di IVA e di altre imposte e contributi di legge ed è così suddiviso:

Voce	Importo (€)
A) Importo a base d'asta	540.000,00
1. Sviluppo, realizzazione della nuova piattaforma	340.000,00
2. Manutenzione evolutiva (MEV)	20.000,00
3. Manutenzione adeguativa-correttiva (MAC)	57.000,00
4. <i>Help-desk</i> , supporto operativo e presidio <i>onsite</i>	43.000,00
5. <i>Hosting</i> e conduzione infrastrutturale	80.000,00
B) Eventuale aumento prestazioni nel quinto d'obbligo	108.000,00
C) Opzione affidamento servizi analoghi (12 mesi), quali:	101.000,00
1. Evoluzione, ottimizzazione e affinamento della piattaforma	
2. Manutenzione adeguativa-correttiva (MAC)	
3. <i>Help-desk</i> , supporto operativo e presidio <i>onsite</i>	
4. <i>Hosting</i> e conduzione infrastrutturale	
Importo massimo stimato dell'appalto	749.000,00

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze non soggetto a ribasso è pari a € 0,00 in quanto l'affidamento di cui al presente Disciplinare riguarda prestazioni riconducibili al novero dei "servizi di natura intellettuale" cui non trovano applicazione per FONDIR gli obblighi di cui agli artt. 11, comma 2, 41, comma 14, e 57 del Codice né l'obbligo di indicazione da parte dell'operatore economico dei costi della manodopera e degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell'art. 108 comma 9 del Codice.

Il ribasso percentuale offerto dall'operatore economico è calcolato sull'importo a base di gara.

L'appalto è finanziato con i fondi di bilancio di FONDIR.

Ai sensi dell'art. 33 dell'Allegato II.14 al Codice è esclusa l'anticipazione del prezzo.

3.1 DURATA

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 24 mesi decorrenti dal formale avvio delle attività, che potrà essere ordinato anche nelle more della sottoscrizione del contratto ai sensi dell'art. 17, comma 8 del Codice e - comunque – decorrenti dal termine del periodo di Subentro/Affiancamento con il fornitore uscente.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Ai sensi dell'art.17 comma 8 del D. Lgs. 36/2023 FONDIR si riserva, per motivate ragioni, di procedere alla esecuzione anticipata del contratto.

3.2 REVISIONE DEI PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati automaticamente nella misura dell'ottanta per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi si utilizza, ai sensi dell'art. 60 comma 3, lett. b del Codice, tenuto conto, altresì, delle previsioni di cui all'allegato II.2-bis, l'indice ISTAT dei prezzi alla produzione dei servizi (PPS) codice ATECO 62 "Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse", in applicazione di quanto previsto nello Schema di contratto allegato al presente disciplinare.

Al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva indicate al primo capoverso, si applica la revisione dei prezzi anche ai contratti di subappalto e ai subcontratti comunicati a FONDIR.

3.3 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Entro 24 mesi dal formale avvio delle attività FONDIR si riserva - ai sensi dell'art. 76, comma 6, del Codice - la facoltà di affidare all'aggiudicatario nuovi servizi consistenti nella ripetizione dei seguenti servizi: Evoluzione, ottimizzazione e affinamento della nuova piattaforma; Manutenzione applicativa; *help-desk*, supporto operativo e presidio *onsite*; *Hosting* e conduzione infrastrutturale per una durata massima pari a 12 (dodici) mesi.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste, così come previsto dall'art. 120, comma 9, del Codice. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

4 – SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. d) del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite le proprie consorziate sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

È fatto divieto di partecipare a più di un consorzio stabile.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è **escluso** nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- ❖ partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- ❖ partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- ❖ partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale **esclusione** non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- ❖ partecipazione di un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) che ha designato una consorziata esecutrice la quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5 – REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, **a pena di esclusione**, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente paragrafo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE), fatto salvo quanto previsto nel paragrafo 25.

Nella domanda di partecipazione, gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di **esclusione automatica**. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo, e da ciascun componente dell'aggregazione di rete che partecipa alla gara nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) e d) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. *self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- ❖ descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- ❖ motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del *self cleaning* l'operatore economico **escluso** con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore/consorziata, avente i requisiti di cui i consorzi si avvalgono, interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel Patto di integrità (Allegato n. 5 al presente disciplinare) e il mancato rispetto dello stesso costituiscono **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

6 – REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, **a pena di esclusione**, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE), fatto salvo quanto previsto nel paragrafo 25.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

- a) iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE.

Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale la dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, di iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11, nonché i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

- a) Fatturato globale maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque precedenti a quello in cui è stata pubblicata la gara (2021-2025) almeno pari ad euro 1.498.000,00 (unmilionequattrocentonovantottomila/00) IVA esclusa.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- ❖ per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- ❖ per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- ❖ dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della

società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

a) Esecuzione con buon esito, negli ultimi dieci anni dalla data di indizione della procedura di gara, di almeno n. 3 servizi analoghi a quelli in affidamento, svolti in favore di soggetti pubblici o privati, ciascuno di importo non inferiore a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) IVA esclusa, che comprendano servizi di progettazione, sviluppo, manutenzione adeguativa-correttiva e manutenzione evolutiva di piattaforme caratterizzate da funzionalità di gestione dei contenuti, integrazione e interoperabilità con sistemi e servizi applicativi esterni, gestione di utenti e profili autorizzativi e l'impiego di moderne architetture web, nonché eventuali servizi di hosting delle medesime piattaforme. La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- ❖ certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- ❖ contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- ❖ attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- ❖ contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

b) possesso di certificazione ISO/IEC 27001 in corso di validità, rilasciata da organismo di certificazione accreditato.

6.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al paragrafo 6.1 lett. a) deve essere posseduto:
- i. da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
 - ii. da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità economico finanziaria

- a) Il requisito relativo al fatturato globale di cui al paragrafo 6.2 lett. a) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

- a) Il requisito dei servizi analoghi di cui al precedente paragrafo 6.3 lett. a) deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al paragrafo 6.1 lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle consorziate indicate come esecutrici.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7 – AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al paragrafo 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'impresa ausiliaria mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nel caso di avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta, l'impresa ausiliata e l'impresa ausiliaria non possono partecipare alla stessa gara, pena l'esclusione di entrambi i soggetti, salvo che l'impresa ausiliaria non dimostri, facendo ricorso ad idoneo supporto documentale, che non sussistono collegamenti con l'impresa ausiliata, tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'impresa ausiliaria deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;

- b) possedere i requisiti di cui all'articolo 6, oggetto di avalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avalimento.

Le dichiarazioni dell'ausiliaria sono allegate alla domanda di partecipazione.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avalimento, anche premiale o misto.

Il contratto di avalimento, anche premiale e misto, deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti.

Qualora per l'impresa ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria entro 10 (dieci) giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avalimento.

Nel caso in cui l'impresa ausiliaria si sia resa responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'impresa ausiliaria per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un'altra impresa ausiliaria nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8 – SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo.

In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

Nella domanda di partecipazione il concorrente si impegna a subappaltare alle piccole e medie imprese una quota non inferiore al 20 per cento delle prestazioni che intende subappaltare, oppure una quota inferiore, dandone nel caso adeguata motivazione con riferimento all'oggetto, alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

9 – GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, **a pena di esclusione**, da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore complessivo dell'appalto e precisamente di importo pari ad euro 14.980,00 (euro quattordicimilanovecentottanta/00), costituita in data certa anteriore al termine di presentazione delle offerte, resa a favore della presente stazione appaltante e sottoscritta da un soggetto legittimato a rilasciare la garanzia e ad impegnare il concorrente.

Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto FONDIR, Monte dei Paschi di Siena Ag. 2 Roma, IBAN IT72I0103003202000007010089.

La fideiussione può essere rilasciata:

- ❖ da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- ❖ da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie, seguendo le indicazioni fornite nella Comunicazione congiunta della Banca D'Italia, dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e dell'Autorità Nazionale Anticorruzione pubblicata il 18 luglio 2025 e consultabile al seguente link:

<https://www.anticorruzione.it/-/news.garanzie.finanziarie.18.07.2025>.

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico può, alternativamente:

- ❖ presentare una garanzia fideiussoria gestita in tutte le fasi mediante ricorso ad una piattaforma, operante con tecnologie basate su registri distribuiti o su registri elettronici, conforme alle caratteristiche stabilite dall'AgID;
- ❖ presentare una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente;

indicando nella domanda le modalità di verifica messe a disposizione dall'emittente medesimo.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria

del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'articolo 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a) Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 - ❖ per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - ❖ per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice se il consorzio o almeno una delle imprese consorziate sia in possesso della certificazione.
- b) Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
- c) Riduzione del 10% cumulabile con quelle di cui alle precedenti lettere a) e b) in caso di presentazione di garanzie fideiussorie:
 - ❖ gestite mediante ricorso a piattaforme telematiche operanti con tecnologie basate su registri distribuiti;
 - ❖ verificabili telematicamente sul sito internet dell'emittente.
- d) Riduzione del 10% in caso di possesso della certificazione del sistema di gestione per la parità di genere all'interno delle organizzazioni conformi alle norme europee della serie UNI/PdR 125.

Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a), b) e c). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

- ❖ per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
- ❖ per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale

10 – PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari ad euro 77,00 (settantasette/00) secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024 pubblicata al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

Il pagamento è verificato prima della valutazione dell'offerta. Qualora il pagamento non risulti dal sistema, la stazione appaltante può richiedere, mediante soccorso istruttorio, la regolarizzazione del pagamento. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile

11 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la PAD. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente Disciplinare. L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire **entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 14/10/2026** a pena di irricevibilità. La PAD non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla PAD.

Le operazioni di inserimento sulla PAD di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della PAD si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 20 MB per singolo file. La dimensione totale del plico telematico non dovrà superare i 70 MB. La PAD accetta esclusivamente file in formato .pdf e firmati digitalmente.

11.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate al paragrafo 1 del presente Disciplinare e nelle Condizioni generali di utilizzo della PAD, di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella PAD.

L'“OFFERTA” è composta da:

- A. Documentazione amministrativa, consistente negli atti di cui al successivo paragrafo 13;
- B. Offerta tecnica, consistente negli atti di cui al successivo paragrafo 14;
- C. Offerta economica, consistente negli atti di cui al successivo paragrafo 15.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella PAD offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- ❖ l'offerta è vincolante per il concorrente;
- ❖ con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata, mediante PEC.

La PAD consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorti, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come **rinuncia** del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura delle offerte tecniche ed economiche, l'operatore economico può effettuare, tramite la PAD, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto rispettivamente nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

12 – SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che sono sanabili:

- ❖ il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC anche laddove non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- ❖ l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda;
- ❖ la mancata produzione del contratto di avalimento anche premiale o misto, della dichiarazione di impegno dell'impresa ausiliaria, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo, solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta risultante dall'apposizione della marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa;
- ❖ il non corretto ammontare della garanzia provvisoria;
- ❖ l'erronea indicazione del beneficiario della garanzia provvisoria che non comporti la costituzione di una nuova polizza;
- ❖ l'intestazione della garanzia provvisoria non a tutti i componenti del costituendo RTI;
- ❖ il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta, a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la

riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;

- ❖ la mancata, incompleta o irregolare traduzione in italiano della documentazione di gara, quando richiesta ai sensi del paragrafo 11.1.

Non sono sanabili:

- ❖ il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- ❖ le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- ❖ la mancata indicazione nel contratto di avalimento delle risorse messe a disposizione dell'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avalimento;
- ❖ la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un termine non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere, nonché la sezione della PAD dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, se la mancata allegazione, integrazione o regolarizzazione riguarda la domanda di partecipazione, il DGUE o ogni altro documento richiesto necessariamente ai fini della partecipazione alla gara, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Restano salvi i casi, che non riguardano un requisito necessario ai fini della partecipazione, come la mancata produzione del contratto di avalimento premiale, che non comporta l'esclusione ma la mancata attribuzione del corrispondente punteggio premiale.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine **a pena di esclusione**.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 7 (sette) giorni.

I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

13 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la PAD, sezione "Documenti Amministrativi", per compilare o allegare la seguente documentazione:

- 1) Domanda di partecipazione
- 2) DGUE;
- 3) eventuale procura;
- 4) garanzia provvisoria;
- 5) documentazione in caso di avalimento di cui al paragrafo 13.4;
- 6) documentazione per i soggetti associati di cui al paragrafo 13.5;

La mancata allegazione di uno o più dei citati documenti viene segnalata dalla PAD con un alert all'operatore economico interessato e comporta l'impossibilità di procedere con l'invio della documentazione amministrativa.

13.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta preferibilmente secondo il Modello 1.

In conformità alla vigente normativa in tema di utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, nella domanda il concorrente è tenuto a dichiarare:

- ❖ se nell'elaborazione dell'offerta tecnica si è avvalso dei sistemi di intelligenza artificiale, garantendo che l'uso di tali sistemi è avvenuto nel pieno rispetto del Regolamento UE 2024/1689, della legge n. 132 del 2025 e della vigente normativa sul trattamento e protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679, decreto legislativo 196/2003);
- ❖ se, in caso di aggiudicazione dell'appalto, si avvarrà di sistemi di intelligenza artificiale ai fini dell'esecuzione della prestazione impegnandosi ad assicurare il rispetto delle medesime condizioni e garantendo l'osservanza del medesimo Regolamento UE 2024/1689, della legge n. 132 del 2025 e della normativa sul trattamento e protezione dei dati.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 11:

- ❖ dal concorrente che partecipa in forma singola;
- ❖ nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- ❖ nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- ❖ nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- ❖ nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo

dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice IBAN IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

Il concorrente dichiara, altresì, utilizzando il Modello 4 - Dichiarazioni integrative:

- ❖ i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- ❖ di essere disponibile a dare inizio al servizio su richiesta di FONDIR, dopo la notifica dell'avvenuta aggiudicazione, anche prima della stipula del contratto;
- ❖ che tutti i soggetti di cui all'art. 94, comma 3, del Codice dei contratti pubblici nonché eventuali referenti individuati in relazione alla partecipazione alla presente procedura hanno preso visione dell'Informativa Privacy consultabile al seguente link www.fondir.it.

13.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, N. 14

Nella domanda di partecipazione, il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

13.3 DICHIARAZIONI DA RENDERE NEL DGUE

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94, commi 1 e 2, del Codice sono rese dall'operatore economico nel DGUE, redatto digitalmente a sistema, in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- ❖ le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- ❖ gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del Codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;

- ❖ tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti, fatta eccezione per la fattispecie di cui all'articolo 98, comma 3, lett. e), per la quale va resa soltanto in caso di accertamento definitivo della violazione.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di *self-cleaning* adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di *self-cleaning* che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

13.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna impresa ausiliaria, allega:

1. il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica del possesso dei requisiti dichiarati;
2. la dichiarazione di avvalimento;
3. il contratto di avvalimento, anche misto;

13.5 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- ❖ copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- ❖ dichiarazione delle parti del servizio ovvero della percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- ❖ copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- ❖ dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- ❖ dichiarazione resa da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza

all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

- c. le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- ❖ copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- ❖ dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- ❖ dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- ❖ copia del contratto di rete;
- ❖ copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- ❖ dichiarazione delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- ❖ in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:
 - copia del contratto di rete;
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
 - dichiarazione delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- ❖ in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:
 - copia del contratto di rete;
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice

- ❖ DGUE compilato e sottoscritto da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti;

- ❖ dichiarazione resa da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti, attestante:
 - a. *[Eventuale in caso di adozione di misure di self cleaning]:*
 - a.1 di avere inserito nel FVOE la relazione che illustra le misure di *self cleaning* adottate in relazione alle cause di esclusione verificate prima della presentazione della presente domanda e di aver indicato nel DGUE, il riferimento al documento caricato nel FVOE;
 - (o, in alternativa)
 - a.2 di essere stato impossibilitato ad adottare misure di *self cleaning* per i seguenti motivi [indicare le motivazioni] e si impegna ad adottare misure idonee e a comunicare le stesse tempestivamente e comunque prima dell'aggiudicazione;
 - b. *[Eventuale, in caso di sottoposizione a concordato preventivo con continuità aziendale]:*
 - che il provvedimento di ammissione al concordato è stato emesso il da
 - che il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare è stato emesso il da
 - c. *[Eventuale, in caso di sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario. La dichiarazione è resa per gli effetti dell'articolo 96, comma 13, del codice]:*
 - che è stato emesso il provvedimento (indicare il tipo di provvedimento: sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario) in data ... da parte di;
 - d. [solo per i consorzi stabili] di non partecipare a più di un consorzio stabile;
 - e. di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (singola/associata, in più forme associate, in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio) e come impresa ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta;
 - (o, in alternativa)
 - f. di partecipare in più di una forma, [indicare quali] e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
 - (o, in alternativa)
 - g. di avere prestato risorse, in qualità di impresa ausiliaria, al concorrente [indicare il nominativo], che se ne è avvalso ai fini del miglioramento dell'offerta, e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese allo stesso centro decisionale;
 - h. di prestare il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 196 del 30 giugno 2003, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti dichiarati.

14 – OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella PAD, secondo le modalità previste al precedente paragrafo 13.1, a pena di inammissibilità dell'offerta.

L'Offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente Paragrafo 11 e deve contenere la Relazione Tecnica, redatta utilizzando esclusivamente il modello di Schema di Offerta Tecnica (Modello n. 2) contenente una proposta tecnico-organizzativa che illustri le attività e l'organizzazione e gli ulteriori items inerenti i criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo paragrafo 17.1 (Criteri di valutazione dell'Offerta Tecnica) e deve seguire le specifiche tecniche di cui al Capitolato tecnico.

La predetta relazione dovrà essere contenuta in un massimo complessivo di 80 pagine fronte/retro ovvero 40 fogli in formato A4, in lingua italiana, carattere Calibri, colore nero, corpo del testo dimensione 12. Dal computo delle suddette pagine sono escluse la copertina, le pagine contenenti l'indice e i CV delle figure professionali proposte, da presentare in apposita appendice.

L'operatore economico che intende avanzare richiesta di oscuramento di parte dell'offerta tecnica allega, oltre all'offerta in chiaro, una versione della stessa con oscuramento delle parti che ritiene riservate in quanto costituenti segreti tecnici o commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico, unitamente a una dichiarazione firmata contenente le ragioni della richiesta.

15 – OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce la documentazione economica nella PAD secondo le seguenti modalità redigendo l'Offerta Economica sulla base del Modello 3.

L'offerta economica, firmata secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 11, deve indicare, **a pena di esclusione**, il ribasso percentuale unico offerto sull'importo posto a base di gara per il contratto iniziale della durata di 24 mesi, pari ad euro 540.000,00 oltre IVA.

Il ribasso percentuale offerto sarà utilizzato ai fini dell'attribuzione del punteggio economico e sarà applicato automaticamente:

- a) all'importo massimo degli eventuali servizi analoghi opzionali della durata massima di 12 mesi, pari ad euro 101.000,00 oltre IVA, che sarà pertanto rideterminato applicando il medesimo ribasso;
- b) ai valori unitari massimi indicati dalla Stazione Appaltante per la valorizzazione degli eventuali interventi di manutenzione evolutiva (MEV) da remunerarsi a misura nell'ambito del contratto iniziale.

Nell'ambito del contratto iniziale sono previsti eventuali interventi di manutenzione evolutiva (MEV) da remunerarsi a misura, secondo il tariffario per profilo professionale di seguito indicato.

Tali interventi sono ricompresi nell'importo complessivo del contratto iniziale di euro 540.000,00 oltre IVA, del quale costituiscono una quota economica stimata e non vincolante pari ad euro 20.000,00, formalmente attivabile esclusivamente su richiesta preventiva e autorizzazione della Stazione Appaltante, a valere sul plafond del contratto iniziale.

La Stazione Appaltante indica i seguenti valori unitari massimi giornalieri per profilo professionale, cui verrà applicato automaticamente il ribasso percentuale unico offerto in gara:

Profilo professionale	Valore unitario massimo (€/giornata, IVA esclusa)
Profilo A – Project Manager, Solution Architect, Data Architect, AI Architect o competenze equivalenti	550,00
Profilo B – Senior Developer, Data Engineer, Cloud Security Specialist, DBA o competenze equivalenti	450,00
Profilo C – Middle Developer, System Administrator, UI/UX Designer, QA Tester o competenze equivalenti	400,00
Profilo D – Help-desk Specialist, supporto tecnico e operativo o competenze equivalenti	250,00

Le tariffe così determinate saranno utilizzate esclusivamente per la valorizzazione degli interventi di manutenzione evolutiva (MEV) a misura formalmente attivati nell'ambito del contratto iniziale, entro il limite complessivo dell'importo massimo previsto per tale contratto (euro 540.000,00 oltre IVA) e nel rispetto del plafond massimo destinato pari a € 20.000, il cui utilizzo non è garantito e resta subordinato alla preventiva attivazione dei singoli interventi.

Le tariffe non costituiscono quantità minime garantite, non attribuiscono all'Affidatario alcun diritto all'attivazione di prestazioni ulteriori e non introducono una ripartizione economica interna vincolante del contratto iniziale. Il tariffario a misura non costituisce autonoma voce di valutazione economica e non determina un monte ore o un monte giornate automaticamente affidato.

Verranno prese in considerazione importi fino a due cifre decimali.

L'importo degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze è pari a euro 0,00 (zero), non sussistendo rischi da interferenze in ragione delle modalità di esecuzione del servizio, che si svolge presso le sedi dell'operatore economico senza promiscuità di luoghi di lavoro con la Stazione Appaltante.

Trattandosi di servizio di natura intellettuale, ai sensi dell'art. 108, comma 9, D. Lgs. n. 36/2023, non viene stimato il costo della manodopera e non è richiesta l'indicazione, in sede di offerta economica, dei costi della manodopera e costi della sicurezza.

Sono inammissibili le offerte economiche che comportino un ribasso pari a zero, ovvero che risultino pari o superiori all'importo posto a base di gara per il contratto iniziale.

16 – SOPRALLUOGO

È facoltà degli operatori economici interessati alla partecipazione alla presente procedura effettuare un sopralluogo presso la sede della Stazione Appaltante, al fine di acquisire una diretta e completa conoscenza degli ambienti di lavoro, delle infrastrutture applicative e delle componenti tecnologiche oggetto dell'affidamento.

Il sopralluogo non è obbligatorio ai sensi dell'art. 92, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, e la sua mancata effettuazione non è causa di esclusione dalla procedura. L'operatore economico che

non partecipa al sopralluogo, con la presentazione dell'offerta, dichiara di aver comunque preso piena conoscenza delle condizioni contrattuali e di aver acquisito, con propria diligenza, ogni elemento utile alla formulazione dell'offerta.

Il sopralluogo si svolgerà in modalità collettiva, in una o più giornate individuate dalla Stazione Appaltante e comunicate agli operatori economici che ne abbiano fatto richiesta. Le giornate di sopralluogo saranno organizzate in modo da consentire la partecipazione di tutti gli operatori economici interessati.

Gli operatori economici interessati devono inoltrare apposita richiesta di partecipazione al sopralluogo, esclusivamente tramite la sezione della PAD dedicata, **entro le ore 12:00 del 23.09.2026**. Le richieste pervenute oltre tale termine non saranno prese in considerazione.

La richiesta deve indicare:

- la denominazione dell'operatore economico;
- il nominativo, la qualifica e i dati di contatto delle persone che parteciperanno al sopralluogo;
- copia del documento di identità in corso di validità di ciascun partecipante;
- copia del titolo abilitativo alla partecipazione al sopralluogo (procura, delega o altro atto equivalente).

Il sopralluogo sarà effettuato **entro il 30.09.2026**. La Stazione Appaltante comunicherà agli operatori economici che ne abbiano fatto richiesta la data, l'ora e il luogo di svolgimento delle sessioni entro cinque giorni dalla ricezione della richiesta.

Per ciascun operatore economico è ammessa la partecipazione di massimo due persone, che potranno essere il legale rappresentante, un procuratore munito di procura speciale rilasciata a tal fine, il direttore tecnico ovvero altro soggetto munito di delega espressa del legale rappresentante.

In caso di raggruppamenti temporanei di imprese, consorzi ordinari o altre forme di partecipazione plurima, il numero massimo di due persone si intende riferito complessivamente al raggruppamento o consorzio, indipendentemente dal numero di operatori che lo compongono.

Al termine di ciascuna sessione sarà redatto un verbale di sopralluogo, sottoscritto dai partecipanti e dai referenti della Stazione Appaltante, attestante l'avvenuto svolgimento della visita e la presa di visione degli ambienti. Copia del verbale sarà messa a disposizione degli operatori partecipanti e sarà pubblicata in forma anonima nella sezione della PAD dedicata alla procedura, unitamente all'eventuale documentazione tecnica di supporto illustrata durante il sopralluogo, ai fini della parità di trattamento tra tutti i concorrenti.

17 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi

Componente	Punteggio massimo
Offerta tecnica (PT)	80
Offerta economica (PE)	20

Componente	Punteggio massimo
PUNTEGGIO TOTALE	100

17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

N.	Criterio di valutazione	Punti max criterio	N.	Sub-criterio di valutazione	D/T	Punti max sub-criterio
1	Subentro, presa in carico, continuità operativa e governo della transizione	8	1.1	Comprensione del contesto del Fondo, del perimetro applicativo, infrastrutturale, documentale e informativo da prendere in carico	D	1
			1.2	Qualità e completezza del Piano di Subentro, assessment iniziale, presa in carico delle componenti applicative, dati, documenti, infrastruttura, accessi, integrazioni e documentazione disponibile	D	3
			1.3	Adeguatezza delle misure proposte per garantire continuità operativa, stabilizzazione della piattaforma corrente, gestione dei rischi e governo della fase transitoria	D	3
			1.4	Possesso della certificazione ISO 22301 (Business Continuity Management System), in corso di validità, rilasciata da un organismo di certificazione accreditato secondo la normativa applicabile, o titolo equivalente	T	1
2	Architettura e piano di realizzazione della nuova piattaforma digitale	16	2.1	Qualità, coerenza e sostenibilità del modello architetturale proposto, con riferimento a modularità, interoperabilità, scalabilità, manutenibilità e governabilità della piattaforma	D	4
			2.2	Completezza della copertura funzionale delle componenti applicative core e dei principali processi istituzionali, amministrativi, istruttori, contabili, documentali e di monitoraggio del Fondo	D	5
			2.3	Adeguatezza del modello di integrazione applicativa, gestione dei workflow, stati procedurali, profili autorizzativi, controlli automatici, interfacce e servizi applicativi	D	4
			2.4	Qualità della proposta in termini di evolvibilità, riduzione delle rigidità dell'attuale sistema, coesistenza con la piattaforma corrente e progressivo superamento delle frammentazioni applicative e informative	D	3
3	Componenti dati, Business Intelligence, reportistica, Intelligenza Artificiale, gestione	14	3.1	Qualità della piattaforma dati, delle funzioni di normalizzazione, qualità del dato, storicizzazione, basi dati analitiche, dashboard, reportistica evoluta, ricerche, estrazioni ed esportazioni	D	3

N.	Criterio di valutazione	Punti max criterio	N.	Sub-criterio di valutazione	D/T	Punti max sub-criterio
	documentale e conservazione digitale		3.2	Qualità del modello di gestione documentale, con riferimento a classificazione, metadati, fascicolazione, naming, caricamento, consultazione, controlli documentali, firma digitale, download massivo, tracciabilità e audit	D	4
			3.3	Qualità della soluzione di conservazione digitale, con riferimento a flussi di versamento, esiti, scarti, responsabilità operative, consultazione dei documenti conservati e distinzione tra backup tecnico e conservazione a norma	D	2
			3.4	Qualità, concretezza e governabilità delle componenti prioritarie di Intelligenza Artificiale, con riferimento a casi d'uso, fonti informative, accessi, logging, audit, supervisione umana, verificabilità degli output e sicurezza dei dati trattati	D	4
			3.5	Adeguatezza del raccordo tra componenti dati, BI, AI, documentale e sistemi di monitoraggio, rendicontazione e vigilanza applicabili al Fondo	D	1
4	Ciclo di vita del software, piano di progetto, milestone, test, collaudo e rilascio entro 24 mesi	10	4.1	Qualità e sostenibilità del piano di progetto, con riferimento a fasi, attività, milestone, deliverable, dipendenze, responsabilità, rilasci progressivi e criteri di accettazione	D	3
			4.2	Concreta realizzabilità del rilascio e messa in esercizio della nuova piattaforma entro la fine del secondo anno contrattuale, tenendo conto della contestuale continuità della piattaforma corrente. Sarà valutata positivamente l'offerta di una data di messa in esercizio (go-live) della piattaforma core anticipata rispetto al termine massimo stabilito, purché tecnicamente sostenibile, articolata in rilasci progressivi verificabili e assunta quale impegno contrattuale vincolante presidiato dalle penali di cui al Capitolo 16 del Capitolato Tecnico	D	3
			4.3	Adeguatezza del modello di gestione del ciclo di vita del software, incluse analisi, sviluppo, configurazione, gestione del codice sorgente, versionamento, ambienti, documentazione tecnica e rilascio	D	2
			4.4	Qualità e completezza del piano dei test, del collaudo, della gestione delle anomalie, delle verifiche di regressione, dei test di integrazione, sicurezza, prestazione e accettazione	D	2
5	Manutenzione, Help-desk, supporto operativo e presidio onsite	7	5.1	Qualità del modello di manutenzione correttiva, adeguativa e specialistica della piattaforma corrente e della nuova piattaforma	D	3
			5.2	Qualità del servizio di <i>help-desk</i> , <i>ticketing</i> , presa in carico, classificazione delle richieste, escalation, tracciamento, reporting e supporto agli utenti	D	1
			5.3	Adeguatezza del presidio onsite e del supporto operativo specialistico, con particolare riferimento alle fasi critiche di subentro, migrazione, collaudo, rilascio, avvio in esercizio e stabilizzazione	D	2
			5.4	Adeguatezza delle misure organizzative proposte per garantire flessibilità, continuità del supporto e gestione dei picchi operativi o delle esigenze straordinarie del Fondo	D	1

N.	Criterio di valutazione	Punti max criterio	N.	Sub-criterio di valutazione	D/T	Punti max sub-criterio
6	Infrastruttura ICT, sicurezza, backup, disaster recovery, monitoraggio e continuità operativa	9	6.1	Qualità e sostenibilità dell'infrastruttura proposta, con riferimento ad ambienti, cloud/hosting, localizzazione, dimensionamento, separazione tra ambienti, scalabilità, disponibilità e coerenza con il valore dell'affidamento	D	3
			6.2	Qualità delle misure di sicurezza informatica, incluse autenticazione, MFA, gestione degli accessi, profili autorizzativi, principio del minimo privilegio, cifratura, logging, vulnerability management, patch management e incident management	D	3
			6.3	Qualità delle soluzioni di backup, restore, disaster recovery, continuità operativa, protezione dei dati e verifica periodica della ripristinabilità	D	2
			6.4	Qualità del monitoraggio infrastrutturale, applicativo e di sicurezza, inclusi alert, report, tracciamento degli eventi, controllo dei servizi critici e produzione di evidenze per la Stazione Appaltante	D	1
7	Organizzazione del servizio, gruppo di lavoro, competenze specialistiche e governance	9	7.1	Qualità, esperienza e coerenza delle figure professionali proposte rispetto alla complessità dell'affidamento e alle competenze richieste su applicazioni, dati, BI, AI, documentale, conservazione, sicurezza, infrastruttura, integrazioni e project management	D	5
			7.2	Adeguatezza del dimensionamento del gruppo di lavoro, della distribuzione delle risorse tra i servizi e del rafforzamento organizzativo previsto nei primi 24 mesi	D	2
			7.3	Qualità del modello di governance, coordinamento con la Stazione Appaltante, reporting, gestione delle decisioni, escalation e controllo dell'avanzamento	D	1
			7.4	Qualità delle certificazioni, competenze specialistiche e strumenti organizzativi messi a disposizione per l'esecuzione del servizio	D	1
8	Fine contratto, trasferibilità, documentazione e prevenzione del lock-in	6	8.1	Qualità del Piano di Fine Contratto, affiancamento finale, trasferimento delle conoscenze e supporto al subentro di un eventuale nuovo fornitore. Sarà inoltre valutata la consegna di una suite di test automatizzati eseguibile in autonomia dalla Stazione Appaltante, idonea a documentare e validare in modo verificabile il comportamento funzionale del sistema (specifica eseguibile)	D	2
			8.2	Adeguatezza delle misure per garantire la consegna di sorgenti, dati, documenti, configurazioni, API, dashboard, report, dataset, metadati, componenti BI/AI, documentazione e ogni ulteriore elemento necessario a prevenire lock-in tecnico, operativo, documentale o infrastrutturale. Saranno altresì valutate: la specifica funzionale strutturata e leggibile da elaboratore (regole di business, workflow, stati procedurali, criteri di accettazione); i contratti formali delle interfacce applicative secondo standard aperti (es. OpenAPI) con i relativi contract test; l'esportabilità completa dei dati in formati aperti e non proprietari con schema e dizionario; la disponibilità, su richiesta e in qualsiasi momento dell'esecuzione, di una copia completa e corrente di sorgenti, specifiche, test e dati (continuous deliverability);	D	4

N.	Criterio di valutazione	Punti max criterio	N.	Sub-criterio di valutazione	D/T	Punti max sub-criterio
				l'assenza di vincoli proprietari, di runtime o di licenze ostative, con pieno diritto del Fondo di modifica, evoluzione e reingegnerizzazione anche tramite terzi		
9	Certificazione della parità di genere	1	9.1	Possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, in corso di validità, rilasciata da organismo accreditato secondo la normativa applicabile	T	1
TOTALE OFFERTA TECNICA		80	di cui 78 punti discrezionali (D) e 2 punti tabellari (T)			80

17.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna “D” della tabella, è attribuito un coefficiente sulla base del metodo dell'attribuzione discrezionale, da parte di ciascun commissario, di un coefficiente variabile tra zero e uno. Una volta che ciascun commissario ha attribuito il coefficiente a ciascun concorrente, viene calcolata la media dei coefficienti attribuiti; tale media viene attribuita quale coefficiente definitivo al concorrente per il criterio in esame.

Per i criteri 1 (ad esclusione del sub-criterio 1.4), 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 la Commissione di gara sulla base del metodo discrezionale attribuirà a ciascuna offerta un coefficiente compreso tra 0 e 1, in ragione del giudizio assegnato dagli stessi alle caratteristiche qualitative tra quelli di seguito riportati:

Giudizio	Coefficiente	Criterio di giudizio
Eccellente	1	È ragionevolmente esclusa la possibilità di soluzioni migliori
Ottimo	0,8	Aspetti positivi elevati o ottimale rispondenza alle aspettative
Buono	0,6	Aspetti positivi evidenti ma inferiori a soluzioni ottimali
Discreto	0,4	Aspetti positivi apprezzabilmente di qualche pregio
Modesto	0,2	Proposta appena sufficiente
Assente/irrilevante	0	Nessuna proposta o miglioramento irrilevante

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna “T” della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto.

Per l'offerta i-esima, il coefficiente attribuito al j-esimo criterio tecnico ($CT_{j,i}$) viene calcolato come media aritmetica dei coefficienti assegnati da ciascun commissario.

Il punteggio assegnato per il criterio j-esimo all'offerta i-esima è dato dalla seguente formula:

$$PT_{j,i} = CT_{j,i} * PT_{max,j}$$

dove:

$CT_{j,i}$ = coefficiente tecnico attribuito al concorrente i-esimo per il criterio j-esimo;

PT_{max_j} = punteggio tecnico massimo per il criterio j-esimo.

Il punteggio $PT_{j,i}$ sarà calcolato con il metodo del troncamento alla quarta cifra decimale.

Per il criterio 9 e il sub-criterio 1.4 sarà assegnato il relativo punteggio ($PT_{9,i}$) e ($PT_{1.4,i}$) a tutti i concorrenti in possesso della relativa certificazione.

La Commissione calcolerà il punteggio tecnico di ciascuna offerta i-esima (PT_i) come somma dei punteggi tecnici afferenti ai singoli criteri di valutazione, secondo il metodo aggregativo compensatore, con la formulazione di seguito riportata:

$$PT_i = \sum_{j=1}^9 PT_{j,i}$$

17.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula "quadratica":

$$C_i = (R_i / R_{max})^\alpha$$

dove

C_i = coefficiente economico attribuito al concorrente i-mo

R_i = ribasso percentuale del concorrente i-mo

R_{max} = ribasso percentuale più conveniente

α = coefficiente predefinito 0,5

Ai fini della valutazione dell'offerta economica la Commissione di gara utilizzerà il criterio quantitativo, ovvero un criterio che consente di attribuire un punteggio economico più alto ai concorrenti che offrono un maggiore ribasso economico del prezzo posto a base di gara.

In particolare, con riferimento alla presente procedura, la Commissione determinerà i punteggi da assegnare all'offerta economica presentata dall' i -esimo concorrente a partire dalla seguente formulazione:

$$PE_i = C_i * PE$$

dove:

PE è il punteggio massimo attribuibile all'offerta economica, pari a 20 punti;

17.4 METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI COMPLESSIVI

Il punteggio complessivo di ogni singola Offerta i-esima presentata sarà dato dalla somma dei punteggi complessivi ottenuti per l'offerta tecnica e per l'offerta economica di cui ai precedenti paragrafi:

$$PO_i = PT_i + PE_i$$

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo sub-criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato attribuendo all'offerta del

concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto per il sub-criterio il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.

In caso di pari punteggio complessivo ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

18 – COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale di FONDIR nella sezione "Fondo trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte.

19 – SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta telematica avrà luogo il giorno **16.10.2026, alle ore 11:00**.

Il link per la partecipazione alla seduta virtuale è più dettagliatamente descritto nel materiale di supporto pubblicato sul sito <https://fondir.acquistitelematici.it>.

La PAD consente lo svolgimento delle sedute di gara preordinate all'esame:

- ❖ della documentazione amministrativa;
- ❖ delle offerte tecniche;
- ❖ delle offerte economiche.

La PAD garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

20 – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il RUP, con il supporto della Commissione giudicatrice, procede a:

- a. controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata,
- b. verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c. attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 12.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro **5 (cinque)** giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

21 – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la PAD ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

La Commissione giudicatrice procede all'apertura delle offerte presentate. La commissione giudicatrice procede all'esame e valutazione delle offerte tecniche presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

Gli esiti della valutazione sono registrati dalla PAD.

La Commissione procede alla riparametrizzazione dei punteggi secondo quanto indicato al paragrafo 17.4.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti:

- a. i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b. le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la PAD consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 7 giorni. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al paragrafo 2.3.

È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga *l'ex aequo* la commissione procede mediante sorteggio per individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria.

La data e l'ora in cui si procede al sorteggio sono comunicate tramite la PAD secondo le modalità previste al paragrafo 2.3.

Nel caso in cui le offerte con identico punteggio complessivo e identici punteggi parziali siano più di due la richiesta di offerta migliorativa, da effettuarsi nei termini sopra precisati, va presentata a tutti i concorrenti con offerte equivalenti.

Ove permanga *l'ex aequo*, la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria e chi sarà collocato al secondo posto ed eventualmente (in base al numero delle offerte risultanti in *ex aequo*) nei posti successivi.

La data e l'ora in cui si procede al sorteggio sono comunicate tramite la PAD secondo le modalità previste nel paragrafo 2.3.

La Commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- ❖ mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- ❖ presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;

- ❖ presentazione di offerte inammissibili, in quanto la Commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara nei casi in cui il bando non abbia previsto espressamente tale possibilità.

22 – VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate anormalmente basse le offerte che presentino sia i punti relativi all'offerta economica, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti al precedente paragrafo 17.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi della Commissione giudicatrice, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il concorrente allega, in sede di presentazione dell'offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore **a 15 (quindici giorni)** dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

23 – AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

La stazione appaltante si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare, fatta salva l'eccezione relativa all'acquisizione della documentazione antimafia, ed è immediatamente efficace.

Sono sottoposti alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione, oltre al concorrente risultato primo, n. 1 concorrenti, sorteggiati mediante strumenti e modalità individuati dalla Stazione Appaltante, ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La verifica è effettuata tramite il FVOE. In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, la stazione appaltante si riserva di aggiudicare dopo che sono trascorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione. In tal caso richiede un'autocertificazione all'offerente, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei

requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare.

Per le certificazioni che, allo stato, non sono ancora verificabili tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, la stazione appaltante procede direttamente alla verifica presso gli Enti certificatori e, decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, si riserva di aggiudicare previa acquisizione di un'autocertificazione dall'operatore economico, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione e alla segnalazione all'ANAC in presenza delle condizioni di cui all'art. 96, comma 15.

Ove ne ricorrano le condizioni, si procede altresì all'incameramento della garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti.

Il contratto è stipulato non prima di 32 (trentadue) giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

L'aggiudicatario è altresì tenuto a produrre al Fondo preliminarmente alla stipula del contratto, mantenendola attiva per l'intera durata dello stesso, polizza assicurativa a copertura dei rischi di esecuzione dell'attività in argomento, con massimale pari ad almeno euro 2.000.000,00 (duemilioni/00).

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute in funzione della stipula.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione, recesso o dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

24 – OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto, quelli di subappalto e i subcontratti sono soggetti agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante

- ❖ gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- ❖ le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ❖ ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori, si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società POSTE ITALIANE SPA o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del contratto.

25 – CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel Codice di comportamento di FONDIR.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di osservare e far osservare ai propri dipendenti e collaboratori le disposizioni, in quanto applicabili, del Codice Etico, del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di cui al D. Lgs. n. 231/01 e s.m.i. (MOG), pubblicati sul sito www.fondir.it, nella sezione "Fondo trasparente".

26 – ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nella PAD a decorrere dalla comunicazione digitale della aggiudicazione.

A tutti i partecipanti non esclusi in via definitiva sono messi a disposizione, mediante la PAD, l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni che sono stati valutati ai fini dell'aggiudicazione. La disponibilità dei documenti è garantita dalla PAD nella apposita sezione e comunicata agli interessati.

Ai partecipanti collocatisi nei primi cinque posti della graduatoria sono rese disponibili, reciprocamente, le offerte presentate dagli stessi mediante la sezione "Pubblicazione atti e offerte della PAD". La disponibilità della documentazione è comunicata agli interessati mediante la pubblicazione dei documenti nella sezione "Dettagli" della procedura e tramite apposita PEC.

I partecipanti collocatisi oltre il quinto posto della graduatoria possono accedere alle offerte dei concorrenti diversi dal primo presentando apposita istanza ai sensi degli articoli 3 bis e 22 della legge n. 241/90. L'accesso è consentito, mediante acquisizione diretta della documentazione attraverso la Piattaforma, previa autorizzazione della stazione appaltante e ferma restando la tutela dei controinteressati.

Nel caso in cui sia richiesto l'oscuramento di parti delle offerte e dei giustificativi, le decisioni in ordine all'accoglimento o al rigetto della richiesta sono rese note dal Responsabile unico di progetto al momento della comunicazione digitale dell'aggiudicazione.

Le decisioni di cui sopra possono essere impugnate innanzi al Tribunale amministrativo di competenza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione. Prima del decorso di tale termine le offerte e i giustificativi dei primi cinque classificati sono messi reciprocamente a disposizione, con le modalità suindicate, nella versione oscurata.

Fatti salvi i casi di esclusione di cui all'articolo 35, comma 4, del codice, gli atti della procedura sono resi accessibili ai soggetti che presentino apposita istanza di accesso civico ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 14/3/2013, n. 33. L'esercizio del diritto di accesso è differito nei casi indicati al comma 2 dell'articolo 35 del codice.

27 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Roma.

28 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti, ivi inclusi quelli acquisiti tramite il FVOE, sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", del decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. In particolare, si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali: il Titolare del trattamento è FONDIR – Fondo Paritetico Interprofessionale nazionale per la Formazione Continua dei Dirigenti del Terziario, Piazza Adriana 15 – 00193 Roma, CF 97287490581.

I dati personali raccolti nell'ambito della presente procedura saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità connesse alla gestione della presente gara e all'esecuzione del contratto che ne deriverà, nel rispetto degli artt. 15-23 del GDPR.

I dati potranno essere comunicati ad enti pubblici e organismi di controllo in adempimento di obblighi di legge. I dati non saranno trasferiti a soggetti terzi al di fuori dei casi previsti dalla legge. I diritti degli interessati (accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, opposizione, portabilità) possono essere esercitati scrivendo a: privacy@fondir.it.

Per ulteriori informazioni sulla tutela della privacy si rimanda all'Informativa sulla Privacy pubblicata sul sito www.fondir.it.